

Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2017, n. 10-4678

IPAB - Asilo Infantile "Amalia Spinola" con sede in Castelnuovo Bormida (AL). Estinzione.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L'IPAB – Asilo Infantile “Amalia Spinola” con sede in Castelnuovo Bormida, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890, eretta in Ente Morale con R.D. in data 27/11/1853; a norma dell’art. 5 dello statuto vigente ha, quale scopo, *“la custodia, l’educazione morale, religiosa, intellettuale e fisica dei fanciulli d’ambo i sessi.”*.

Il Sindaco del Comune di Castelnuovo Bormida, in esecuzione del provvedimento sottoindicato, in data 08/11/2016 formulava l’istanza di estinzione del suddetto Asilo Infantile.

La Giunta Comunale di Castelnuovo Bormida, con deliberazione n. 41 assunta in data 18/10/2016, nel precisare che l’IPAB non è più funzionante da molti anni e nel dare atto della mancanza sia del personale che dell’organo amministrativo dell’Asilo Infantile, ha proposto l'estinzione dell'Ente stesso ed il trasferimento del patrimonio immobiliare, vincolato a servizi socio-assistenziali, al Comune medesimo; è stata inoltre evidenziata la mancanza di patrimonio mobiliare.

Si fa presente che oltre alle motivazioni sopraindicate, l’estinzione dell’IPAB – Asilo Infantile “Amalia Spinola” risulta essere l’unica via percorribile anche in relazione alla mancanza di presupposti per una eventuale ripresa delle attività istituzionali, o comunque, socio assistenziali.

Il patrimonio dell'estinguenda IPAB, quale risulta dalla documentazione prodotta, è costituito da un fabbricato sito in Castelnuovo Bormida, Via Roma n. 30 e censito nel Catasto del Comune stesso al foglio n. 6, mappale n. 1157; è suddiviso in 8 subalterni :

- sub. 1, 6, 7, area cortilizia;
- sub. 2, piano terra con una superficie catastale di mq. 197;
- sub. 3, piano primo con una superficie catastale di mq. 225;
- sub. 4, piano terra con una superficie catastale di mq. 19;
- sub. 5, piano terra con una superficie catastale di mq. 90;
- sub. 8, piano terra con una superficie catastale di mq. 175.

Tutti gli ambienti, così come le finiture esterne, risultano attualmente in sufficiente stato conservativo.

Il valore del suddetto fabbricato, quale risulta dalla relazione estimativa redatta in data 27/09/2016 dal Geom. Giuseppe Rizzo, Tecnico Comunale, è stato determinato in € 145.000,00.

Per i motivi esposti, considerato che l’IPAB non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dagli artt. 27 e 31 del Codice Civile per l’ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per l’IPAB l’impossibilità di raggiungere i propri scopi; si ritiene altresì di devolvere i beni al Comune di Castelnuovo Bormida che ha espresso la propria volontà successoria.

Ciò stante;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visti gli artt. 27 e 31 del Codice Civile;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il D. lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- l'estinzione dell'IPAB - Asilo Infantile "Amalia Spinola" con sede in Castelnuovo Bormida ed il trasferimento del patrimonio, eventuali passività incluse, al Comune di Castelnuovo Bormida, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali;

- di attestare che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione.

Il Sindaco del Comune di Castelnuovo Bormida è incaricato, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)